

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIAL ASSIST
LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 40
DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI
ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI
SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E
LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI”
(G.U. N .143 DEL 6/6/20)
DECRETO LEGGE IN VIGORE DAL 9/4/20
LEGGE DI CONVERSIONE IN VIGORE DAL 7/6/20

DECRETO “LIQUIDITÀ”	
Non sono oggetto di commento le norme riguardante la concessione di garanzie su finanziamenti bancari	
<p>Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12/1/19, n.14, è differita all'1/9/21.</p>	<p><i>Art. 5 confermato</i></p>
<p>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale Fino al 31/12/20, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, non si applica l'obbligo di provvedere alla riduzione del capitale sociale per perdite, o alla ricapitalizzazione.</p>	<p><i>Art. 6 confermato</i></p>
<p>Settori alberghiero e termale – rivalutazione dei beni d'impresa ad hoc Società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir che operano nei settori alberghiero e termale possono, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19, sul modello della rivalutazione disciplinata dall'art. 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31/12/19 (2020 e 2021). Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di</p>	<p><i>Art. 6 – bis nuovo</i></p>

Special Assist

<p>eventuali addizionali nella misura del 10%.</p> <p>Nel caso detti soggetti abbiano già esercitato la facoltà di cui all'art. 1, co. 696 e seguenti, della legge n. 160/2019, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini Ires e Irap si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31/12/20.</p>	
<p>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</p> <p>Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/20, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23/2/20, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del D.L. 17/3/20, n. 18 (che disciplina lo svolgimento delle assemblee di società).</p> <p>Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p> <p>La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23/2/20 e non ancora approvati.</p> <p>È in facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.</p>	<p><i>Art. 7 modificato</i></p>
<p>Cooperative – convocazione dell'assemblea</p> <p>L'art. 106 del D.L. n. 18/2020 ha previsto che in deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>È stato ora aggiunto che le società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile hanno la facoltà di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30/9/20.</p>	<p><i>Art. 7, co. 2-bis nuovo</i></p>
<p>Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</p> <p>Dal 9/4/20 al 31/12/20 i finanziamenti effettuati dai soci, in quanto finalizzati alla ripresa dell'attività compromessa dall'emergenza sanitaria, sono sottratti al regime ordinario di postergazione (secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito).</p>	<p><i>Art. 8 confermato</i></p>
<p>Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione</p> <p>I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23/2/20 sono prorogati di 6 mesi.</p> <p>Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23/2/20, il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato ex art. 161 L.F.</p> <p>Se il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.</p>	<p><i>Art. 9 modificato</i></p>
<p>Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza</p> <p>Tutti i ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9/3/20 ed il 30/6/20 sono improcedibili. Sono stati ora</p>	<p><i>Art. 10 modificato</i></p>

Special Assist

<p>introdotte una serie di casi a cui la disposizione non si applica, tra cui il ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19.</p>	
<p>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9/3/20 al 31/8/20, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9/3/20 fino al 31/8/20 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'art. 10-bis della legge n. 386/1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.</p>	<p>Art. 11 <i>modificato</i></p>
<p>Fondo solidarietà mutui "prima casa" – chi sono i professionisti che possono accedervi Con l'art. 54 del D.L. 18/2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui "prima casa" di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244/2007, per un periodo di 9 mesi dal 17/3/20, sono stati ammessi ai benefici del Fondo i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che autocertificano di aver registrato - in un trimestre successivo al 21/2/20 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (il fondo consente a coloro che hanno contratti di mutuo di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto). È stato ora specificato che i "lavoratori autonomi" a cui si riferisce la disposizione sono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/2/20, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie di cui all'art. 27, co. 1, del medesimo D.L. n. 18/2020. Infine, è stato precisato che per un periodo di 9 mesi dal 17/3/20 l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di 1 anno. In sede di conversione è stato precisato che, fino al 31/12/20, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28.3.20 a valere sul Fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.</p>	<p>Art. 12 <i>modificato</i></p>

Special Assist

<p>La legge di conversione ha esteso l'ammissione ai benefici del Fondo alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari.</p> <p>Disposizioni attuative - con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.</p>	
<p>Mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali - rimborsi</p> <p>Per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto spetta per il 2020 il credito d'imposta di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 nella misura del 30% delle spese (per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento degli spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione) fino ad un massimo di 60.000 euro.</p>	<p>Art. 12 - bis <i>nuovo</i></p>
<p>Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni</p> <p>La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, co. 696 e seguenti della legge n. 160/2019, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/19, al 31/12/20 o al 31/12/21.</p> <p>I maggiori valori iscritti in bilancio per i beni immobili si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1/12/22, del 1/12/23 o del 1/12/24.</p>	<p>Art. 12 - ter <i>nuovo</i></p>
<p>Detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali</p> <p>Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 66 del decreto-legge 17/3/20, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/20, n. 27, si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.</p> <p>È stata, quindi, introdotta una presunzione di inerenza per affermare la detraibilità dell'IVA afferente a tali cessioni a titolo gratuito.</p>	<p>Art. 12 - quater <i>nuovo</i></p>
<p>Sospensione di versamenti tributari e contributivi</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini per i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>Analoga sospensione era stata prevista per i versamenti con scadenza nel mese di marzo dagli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020.</p> <p>La nuova sospensione ha un ambito soggettivo diverso rispetto a quella precedentemente prevista atteso che si rivolge anche a soggetti di maggiori dimensioni sempreché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta</p>	<p>Art. 18 <i>modificato</i></p>
<p>Soggetti con ricavi/compensi non superiori a 50.000.000 - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50.000.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/4/20 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini</p>	

Special Assist

dei versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Soggetti con ricavi/compensi superiori a 50.000.000 - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50.000.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/4/20, che hanno subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e **nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono **sospesi**, rispettivamente, **per i mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Start up - i versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione dopo il 31/3/19.

ENC, ETS, Enti religiosi - sono sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa i versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti - la sospensione dei versamenti dell'Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza **Alessandria e Asti**, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa dei versamenti - i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30/6/20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo **a decorrere dal mese di giugno 2020**.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator e altri soggetti individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 61 del D.L. n. 18/2020 - **per il mese di aprile 2020** resta ferma la sospensione dal 3/3/20 al 30/4/20 prevista dall'art. 61, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 del versamento delle ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, Iva.

I versamenti sospesi di ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31/5/20** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Enti sportivi - per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, restano ferme le disposizioni dell'art. 61, co. 5, del D.L. n. 18/2020. Conseguentemente, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le **associazioni e le società sportive**, professionistiche e dilettantistiche, applicano la **sospensione fino al 31/5/20**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il

Special Assist

<p>30/6/20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</p> <p>Preu - I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30/8/20 sono prorogati al 22/9/20. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la 1° rata è versata entro il 22/9/20 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18/12/20.</p>	
<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari – proroga della sospensione</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17/3/20, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/3/20 e il 31/5/20 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Chi si avvale dell'opzione, rilascia una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 23/2020 e versa l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31/7/20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>L'analoga disposizione di cui all'art. 62, co. 7, del D.L. n. 18/2020, che aveva stabilito la sospensione fino al 31/3/20 e il versamento entro il 31/5/20 è stata abrogata.</p>	<p><i>Art. 19 confermato</i></p>
<p>Metodo previsionale per gli acconti 2020 – scende la soglia per l'applicazione delle sanzioni</p> <p>Per gli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 non si applicano le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. In sostanza, per i contribuenti che adotteranno il metodo previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020, viene stabilito che eventuali errori non saranno sanzionati se l'acconto così determinato non risulti inferiore all'80% dell'imposta che risulterà dovuta per il 2020.</p>	<p><i>Art. 20 confermato</i></p>
<p>Rimessione in termini per i versamenti nei confronti della PA</p> <p>I versamenti nei confronti delle PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/3/20 e prorogati al 20/3/20 dall'art. 60 del D.L. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/4/20.</p>	<p><i>Art. 21 confermato</i></p>
<p>Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020</p> <p>Per il 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine di consegna agli interessati delle Certificazioni Uniche è prorogato al 30/4. • la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate non si applica se le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30/4/20. 	<p><i>Art. 22 confermato</i></p>

Special Assist

<p>Ritenute in appalti e subappalti - certificati emessi dall’Agenzia nel mese di febbraio 2020 hanno validità fino a giugno</p> <p>È prorogata fino al 30/6/20 la validità dei certificati di regolarità fiscale previsti dall’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997, in materia di ritenute sugli appalti, emessi entro il 29/2/20 dall’Agenzia delle entrate. Si tratta della certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate che consente alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di non ottemperare, al ricorrere di determinati requisiti “di regolarità fiscale” attestati dall’Agenzia, agli obblighi in tema di ritenute in appalti e subappalti.</p>	<p><i>Art. 23 confermato</i></p>
<p>Termini relativi all’agevolazione “prima casa”</p> <p>Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23/2/20 e il 31/12/20 i seguenti termini relativi all’agevolazione “prima casa”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il periodo di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; • il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto; • il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso; • il termine di 1 anno previsto dall’art. 7 della legge n. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa dopo alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva. <p>I termini sospesi torneranno a decorrere dall’1/1/21; si dovrà tenere conto della parte che è già decorsa al 23/2/20.</p>	<p><i>Art. 24 confermato</i></p>
<p>Assistenza fiscale a distanza</p> <p>Per la presentazione del modello 730 per l’anno d’imposta 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.</p> <p>Al termine dell’attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.</p>	<p><i>Art. 25 soppresso</i></p>
<p>Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche</p> <p>Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dall’anno 2020 può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre; • per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre. <p>Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.</p>	<p><i>Art. 26 confermato</i></p>
<p>Cessioni farmaci compassionevoli</p> <p>Allo scopo di agevolare la cessione gratuita di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso</p>	<p><i>Art.27 confermato</i></p>

Special Assist

<p>compassionevole secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID---19, è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette; • non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci (si considerano distrutti). 	
<p>Dividendi attribuiti alle società semplici – modificata la disciplina dell'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019</p> <p>Sono stati apportati dei correttivi al regime fiscale dei dividendi distribuiti a società semplici contenuto nell'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 il quale ha stabilito che i dividendi erogati alle società semplici sono imponibili presso i relativi soci secondo la disciplina fiscale ad essi riferibile in base alle proprie caratteristiche soggettive (persone fisiche non esercenti attività d'impresa, imprenditori individuali, società di persone e soggetti Ires).</p>	<p><i>Art. 28 confermato</i></p>
<p>Posto che la suddetta disciplina non considerava i dividendi di fonte estera conseguiti da società semplice, nonché i dividendi di fonte domestica attribuiti a società semplice e di pertinenza di propri soci non residenti, è stato ora stabilito che le relative disposizioni si applicano anche ai dividendi attribuiti alle società semplici che provengono da partecipazioni estere, oltre che a quelli provenienti da partecipazioni italiane, ad eccezione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi dell'art. 47-bis del Tuir sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir.</p> <p>È stato disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice. In particolare, per la quota imputabile agli enti non commerciali i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare. Le ritenute e l'imposta sostitutiva sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.</p> <p>Regime transitorio - Le disposizioni dell'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1/1/20. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'Ires, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/19, deliberate entro il 31/12/22, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205/2017 (ossia le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26/5/17, che ha ridefinito le percentuali di imponibilità per gli utili attribuiti ai soci di società di capitali dopo la riduzione dell'aliquota Ires al 24%).</p>	
<p>Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori</p> <p>Sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 15/12/97, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.</p> <p>In deroga al termine fissato dall'art. 67, co. 1, del D.L. 17/3/20, n. 18 (che sospende dall'8 marzo al 31/5/20 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori), la proroga del termine di cui all'art. 73, co. 1 (che disciplina le modalità di esercizio di attività fino alla data di cessazione dello stato di emergenza), si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.</p>	<p><i>Art. 29 confermato</i></p>

Special Assist

<p>Credito d'imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro esteso agli acquisti di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro</p> <p>L'art. 64 del D.L. n. 18/2020 attribuisce gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50.000.000 euro per il 2020.</p> <p>È stato ora stabilito che fermo restando le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti, il credito d'imposta si applica anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.</p> <p>Un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>	<p><i>Art. 30 confermato</i></p>
<p>Professionisti - divieto di cumulo pensioni e redditi per l'accesso al reddito di ultima istanza</p> <p>Con l'art. 44 del D.L. n. 18/2020 è stato istituito il Fondo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dal virus COVID-19 che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300.000.000 euro per l'anno 2020, le cui disposizioni attuative sono definite da un D.M. del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>È stato ora precisato che i professionisti, ai fini della fruizione dell'indennità, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.</p>	<p><i>Art. 34 confermato</i></p>
<p>Pin Inps</p> <p>Fino al termine dello stato di emergenza, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.</p>	<p><i>Art. 35 confermato</i></p>
<p>Proroghe in materia di giustizia civile, penale, tributaria</p> <p>Prorogato dal 15/4 all'11/5/20 il termine finale di rinvio previsto dall'art. 83 del D.L. 18/2020. Conseguentemente, dal 9/3/20 all'11/5/20:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11/5/20 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; • è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. <p>Sono, altresì, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in 1° grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.lgs. n. 546/1992 entro cui il ricorso non è procedibile in caso di reclamo o mediazione.</p>	<p><i>Art. 36 confermato</i></p>
<p>Procedimenti amministrativi – termini prorogati dal 15/4 al 15/5/20</p> <p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di</p>	<p><i>Art. 37 confermato</i></p>

Special Assist

parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/2/20 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15/5/20 (termine prorogato rispetto a quello del 15/4/20 previsto dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020).

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.